

MINISTERO DELL'INTERNO

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI**

(Chiarimento)

PROT. n° P476-P432/4144 sott. 19

Roma, 27 ottobre 2006

OGGETTO: Interruttore generale

In relazione a quanto richiesto con la nota cui si risponde, si fa presente che l'attività di prevenzione incendi deve essere improntata al rispetto dei principi di base sanciti dall'art. 3 del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577 e dalla direttiva 89/106/CE (requisito essenziale n. 2).

Ciò premesso, per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi si ritiene che la presenza del comando di emergenza è connessa al perseguimento dell'obiettivo di salvaguardia delle squadre di intervento durante le operazioni di soccorso.

Quanto sopra fermo restando l'autonomia dei Comandi Provinciali nella individuazione di diverse misure di protezione in relazione alle particolari situazioni di rischio che si possono configurare nei vari casi di specie.

Richiesta del tecnico

Il DM 8/3/1985 ai fini del rilascio del nulla osta provvisorio chiedeva, All. A, punto 0, un interruttore generale installato in posizione segnalata, manovrabile sotto carico e atto a porre fuori tensione l'impianto elettrico dell'attività.

Tale interruttore sembra avere la funzione di mettere fuori tensione l'intero impianto elettrico per permettere di svolgere in sicurezza l'intervento della squadra di emergenza.

Le successive disposizioni specifiche di prevenzione incendi per numerose attività richiedono per tale interruttore soltanto in alcuni casi, ad esempio al di fuori delle centrali termiche.

Si chiede di chiarire, a favore di tutti gli operatori del settore, se l'interruttore in questione sia da prevedere in tutte le attività soggette a CPI, come alcuni Comandi Provinciali richiedono in modo sistematico, oppure solo nelle attività dove richiesto dalle relative disposizioni di prevenzione incendi.

Con i migliori saluti.